

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 25

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE UN DECRETO DI SEQUESTRO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**LABOCSETTA**

nell'ambito del procedimento penale  
n. 38500/11 RGNR

PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

*il 29 novembre 2011*

---

*Dr. Francesco Corallo*  
N. 38500/61/2011  
notizie di reato/Mod. 21

*V. 2011  
Ditta 29.11.2011  
Il Procuratore della Repubblica  
Edmondo BRUTTOLIBERATI*



## Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano

### RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SEQUESTRO ~ art. 4 LEGGE 20 GIUGNO 2003 N. 140 ~

*Segreteria del Presidente  
TRANSITO 29/11/2011*

ALL'ON. PRESIDENTE DELLA  
CAMERA DEI DEPUTATI  
ROMA

Il Pubblico Ministero in persona dei sostituti procuratori dott. Roberto Pellicano e dott. Mauro Clerici,  
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

**PONZELLINI Massimo ed altri**

per i reati previsti e puniti **dagli artt. 416 c.p.** commesso in Milano in attuale permanenza e **2638, 1 e 3 co. cc.**, commesso in Milano fino al 4.3.2001

Nell'ambito del citato procedimento questo P.M. ha emesso in data 8 novembre 2011 il decreto di perquisizione (allegato n.1) di cui di seguito si riporta la parte motiva:

*"nel corso della presente indagine in ordine a vicende della Banca Popolare di Milano (BPM), avviate inizialmente per il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza in conseguenza dei gravi rilievi espressi nel rapporto ispettivo di BI pervenuto in data 15.6.2011, sono emersi elementi che inducono ad ipotizzare l'esistenza di un fenomeno associativo coltivato in parte all'interno delle strutture della stessa BPM.*

*BI ha stigmatizzato tra i finanziamenti erogati, per la sua "anomalia e scarso approfondimento", quello in favore del Gruppo Atlantis/Bplus Giocolegale Ltd.*

*Gli elementi acquisiti allo stato (s.i. di consiglieri e personale dirigente BPM, annotazioni CT del PM e operanti) confermano che tale vicenda presenta molteplici elementi di anomalia, sia secondo i canoni di buona amministrazione sia, più gravemente, secondo le regole della disciplina in materia di riciclaggio. Nei fatti è stato concesso un rilevantissimo finanziamento (per gli standard della BPM, banca tradizionalmente rivolta alle PMI, sulla base del modello cooperativo) ad una società la cui catena di controllo fa capo ad una società delle Antille Olandesi, il cui titolare effettivo dichiarato, Francesco Corallo, non vive nel territorio dello Stato, e che riversa una parte importante dei suoi ricavi fuori del territorio nazionale senza che sia dato accettare, a ragione della collocazione della società di controllo in un paese off-shore, dove essi vadano a finire, società che nel periodo della istruttoria del finanziamento era stata oggetto di accertamenti fiscali che la gravavano di rischi immensi (si parlava di*



CAMERA DEI DEPUTATI

ARRIVO 29 Novembre 2011  
Prot. 2011/0031888/GEN/PI

prof. n. 11 fol/6a

*sanzioni per 90 miliardi di euro, poi radicalmente ridimensionate), rischio di merito creditizio che, evidentemente scontando preventivamente la quasi totale caducazione di detti accertamenti, non veniva preso in nessuna considerazione dagli organi di BPM.*

*Consiglieri e dirigenti BPM sentiti sul punto, hanno riferito che si trattava di una pratica chiacchierata sulla quale vi erano stati forti contrasti in seno al consiglio. Per l'approvazione di questo finanziamento PONZELLINI si è impegnato personalmente in maniera del tutto anomala. L'interesse di carattere esclusivamente commerciale da parte della BPM ad effettuare il finanziamento è poco compatibile con la sua carica di Presidente. Ma soprattutto egli appare essersi speso giungendo ad esercitare pressioni sugli organi deputati alla valutazione del finanziamento e dando istruzioni fuorvianti ed omissive.*

*La GdF con le proprie indagini ha ricollegato ATLANTIS a Francesco CORALLO figlio di Gaetano, pregiudicato per criminalità organizzata, individuando come significativa la figura di Antonio CANNALIRE, persona molto vicina a PONZELLINI. CANNALIRE risulta peraltro direttamente interessato al business delle macchine da gioco, essendo socio al 33,3% di certa Jackpot Game srl. Dalle interrogazioni delle banche dati CANNALIRE è risultato ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione di M2HOLDING srl e M2 PICTURES srl, assieme a DELL'UTRI Marco e a certo LA MONICA Alessandro (legale rappresentante della ATLANTIS Italia).*

*Col progredire delle indagini il ruolo di CANNALIRE è emerso con più evidenza. Egli, grazie ad un rapporto del tutto particolare col presidente Ponzellini, interloquisce con i principali dirigenti di BPM addirittura su di un piano di supremazia, senza avere ricevuto alcuna investitura formale in banca. Secondo quanto riferito da personale BPM e dal CT, il ruolo di CANNALIRE risulta in particolare associato alle pratiche provenienti dall'Ufficio di Roma; pratiche che nel corso della Presidenza PONZELLINI si sono di "molto intensificate ed erano a volte portatrici di problematiche". Una figura così straordinariamente addentro alle questioni riguardanti l'attività di PONZELLINI, con ruolo gestorio all'interno della BPM, non pare possa giustificarsi solamente come collaboratore personale di quest'ultimo.*

*S.I. rese da persona coinvolta nella indagine della Procura di Napoli a carico di Marco Milanese, descrivono Cannalire come soggetto da una parte in stretti rapporti con Ponzellini, su cui esercitava una forte influenza e con cui avrebbe curato pratiche di finanziamento chiaramente anomale, dall'altra parte con personaggi di rilievo istituzionale, come il predetto Milanese. Tra questi ultimi, inoltre, emerge riferimento anche ad un importante dirigente dell'Agenzia delle Entrate, precedentemente direttore AAMS, competente in ordine a tutti gli affari riconducibili alla disciplina delle società concessionarie dello Stato in materia di giochi (concorsi, autorizzazioni, vigilanza, sanzioni, ecc.).*

*In sostanza, CANNALIRE appare rappresentare il terminale di un fascio di interessi di origine politico-impreditoriale che attraverso lui hanno accesso presso BPM. Si tratta per lo più di interessi diretti ad ottenere finanziamenti, indipendentemente dalle ragioni di merito creditizio o addirittura in contrasto con queste. E' evidente che tali modalità di richiesta di finanziamento scontano l'assenza di una effettiva istruttoria, della quale anzi parrebbero implicare la falsificazione.*

*Appare ragionevole, sulla base degli elementi acquisiti, ipotizzare da una parte che a CANNALIRE sia consentito di ricavare un tornaconto personale anche di tipo finanziario per questa sua attività, comunque connessa alla sua operatività nell'ambito di BPM, e dall'altra parte che la intermediazione di quest'ultimo possa rendere a PONZELLINI analogo tipo di utilità. Insomma CANNALIRE potrebbe essere la persona che favorisce o gestisce i guadagni illeciti di PONZELLINI, procurandosene al contempo di propri.*

*CANNALIRE, come già accennato, appare avere forti legami con Marco DELL'UTRI, soprattutto in attività imprenditoriali legate al gioco, ma anche in altri settori. Egli risulta socio della M2 HOLDING srl e M2 PICTURES srl delle quali presidente del cda risulta essere lo stesso DELL'UTRI. Una delle società gode di affidamenti da parte di BPM. Essendo socio di queste due compagnie anche LA MONICA, incontestabilmente factotum italiano della ATLANTIS/BPLUS, la reale natura delle due società appare alquanto sospetta e da approfondire con le indagini.*

*CANNALIRE, oltre ad occuparsi assiduamente di Atlantis-BPlus, risulta avere relazioni e in qualche modo occuparsi anche di altra importante società nel settore gioco, SISAL, anch'essa affidata presso BPM. Egli è inoltre collaboratore, con regolare contratto, di Capgemini, società collocata in tutt'altro settore.*

*E' emerso un quadro di collegamenti di natura economica assai significativo, che mette insieme PONZELLINI, CANNALIRE, LA MONICA, CAPGEMINI ed altri soggetti, poco comprensibile e dunque fortemente sospetto. Si ha ragione di ritenere, come evidenziato dagli operanti, che documentazione di tali rapporti possa rinvenirsi presso lo studio di certo RUBBI Guido, commercialista di Bologna, socio dello studio professionale di Franco PONZELLINI (probabilmente parente di Massimo PONZELLINI), che appare curare parte dei rapporti di affari di Ponzellini.*

*Alla stregua di quanto sopra, al fine di verificare la sussistenza di ipotesi di reato connesse ai rapporti sopra menzionati, e segnatamente al fine di accertare l'esistenza di dazioni, finanziamenti, rapporti d'affari comunque illeciti, generati nell'ambito dell'associazione affaristica criminale, appare necessario acquisire ogni documento attinente tali operazioni"*

In esecuzione del citato decreto, ufficiali di p.g. appartenenti alla G.d.F. – N.P.T. di Milano, delegati allo scopo, hanno tra l'altro proceduto in data 10 novembre 2011 alla perquisizione dell'appartamento sito in Roma, Piazza di Spagna 66, risultante nella disponibilità di Francesco Corallo.

Lo svolgimento delle operazioni è stato compendiato dagli ufficiali di p.g. nel relativo verbale di perquisizione e sequestro (allegato n.2) nonché riferito con apposita annotazione (allegato n.3) redatta in pari data.

Agli operanti si presentava il sig. Francesco Corallo, che opponeva inizialmente l'immunità derivante dallo stato di ambasciatore del Commonwealth di Dominica accreditato presso la F.A.O.. Tale accreditamento risultava smentito già dai primi accertamenti informali presso il Ministero degli Esteri. Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri con nota del 15 novembre 2001 a firma del Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica ha confermato che alla data del 10 novembre scorso il

signor Francesco Corallo non risultava rivestire lo status di agente diplomatico preso la FAO e che alla stessa data non esisteva neppure una sede della Rappresentanza permanente del Commonwealth di Dominica in Italia che potesse godere di immunità (allegato n.4).

Nelle more di detti accertamenti, mentre gli operanti si mantenevano al di fuori dell'appartamento da perquisire, nello stesso si introducevano l'On. Amedeo Laboccetta, che solo successivamente si qualificava come tale, e gli avvocati Bruno Larosa e Giuseppe Fonisto, qualificatosi a sua volta capo della segreteria politica dell'On. Laboccetta.

Francesco Corallo consentiva quindi alla perquisizione, assistito dai menzionati difensori, nonché dagli avvocati Claudio Indelicato e Carmelo Barreca, intervenuti successivamente per conto di Bplus Giocolegale Ltd.

Nel corso delle operazioni gli operanti individuavano come cose da sottoporre a sequestro, in quanto necessarie per l'accertamento dei fatti, diversi supporti informatici, tra cui un personal computer portatile, posto su una sedia e collegato alla rete elettrica, e un cellulare Blackberry. I militari chiedevano quindi a Francesco Corallo a chi appartenessero detti strumenti. Corallo rispondeva che erano in disponibilità di tale Mejia Aguirre Olga Lucia, già presente nell'appartamento. Tali eventi, secondo la cronologia indicata nell'annotazione di p.g., si sono svolti nella prima fase della perquisizione ovvero entro le ore 10.15.

Solo in un secondo tempo, dopo che Francesco Corallo e i suoi difensori avevano nuovamente tentato di opporre l'asserita immunità diplomatica, dopo l'intervento del consulente informatico del P.M. (giunto sul luogo alle ore 12), e dopo che i militari avevano riferito ai presenti che avrebbero sottoposto a sequestro i computer rinvenuti, l'On. Laboccetta dichiarava che il personal computer che si trovava sulla sedia in fase di carica era di sua proprietà e che per procedere all'ispezione e al sequestro dell'apparecchio sarebbe stata necessaria l'autorizzazione parlamentare.

Gli operanti ribattevano quanto dichiarato in precedenza dal Corallo sull'appartenenza del computer a Mejia Aguirre; a quel punto l'On. Laboccetta affermava che costei era sua collaboratrice e quindi il computer era da considerarsi nella sua (dell'On. Laboccetta) disponibilità.

Si riporta di seguito testualmente la relazione di p.g.:

"A tal punto, il Mar. Capo Mercurio ed il Mar. Ord. Carucci informavano, allontanandosi temporaneamente dai luoghi delle operazioni di p.g., telefonicamente il P.M. ed, una volta rientrati nell'appartamento del Corallo, rilevavano che l'On. Laboccetta era in piedi nel salone con in mano una borsa di carta tipo "shopper" contenente il pc in questione.

Gli operanti esponevano le proprie rimostranze al parlamentare, riferendogli che avrebbero dovuto comunque ispezionare il contenuto del personal computer, al fine per lo meno di verificare la proprietà dello stesso.

Tuttavia l'On. Laboccetta ribadiva ai militari di essere il proprietario effettivo del personal computer in questione e che se gli operanti avessero voluto ispezionarlo avrebbero dovuto mettergli "le mani addosso".

Dopodiché, nonostante ulteriori rimostranze da parte dei militari operanti, l'On. Laboccetta si dirigeva verso la porta di accesso dell'appartamento, riferiva che se ne stava andando via ed aggiungeva che se gli scriventi avessero voluto acquisire il personal computer avrebbero dovuto tentare di fermarlo".

Infine, nel verbale di perquisizione vengono riportate le controsservazioni di Francesco Corallo che smentisce di aver riferito "che il computer di proprietà dell'On. Laboccetta fosse nella disponibilità della sig.ra Meja Aguirre". Nella citata annotazione di servizio, i militari precisano che tali dichiarazioni "sono inveritieri", e comunque risultano in contrasto con lo svolgimento dei fatti come attestato nello stesso verbale di perquisizione.

Dalle circostanze sopra enucleate emerge che un personal computer che si trovava presso i locali in disponibilità di Francesco Corallo, siti in Roma, Piazza di Spagna 66, oggetto della perquisizione in data 10 novembre 2011, è stato sottratto alla legittima apprensione da parte degli operanti. Detto apparecchio era infatti contenuto nell'abitazione perquisenda, collegato alla rete elettrica; ivi si trovava prima dell'arrivo dell'On. Laboccetta: è pertanto fondato ritenere, fino a prova contraria, che appartenga alla persona che aveva la disponibilità dell'immobile, ovvero il nominato Corallo. La rivendicazione dell'On. Laboccetta circa la proprietà dell'apparecchio è allo stato sfornita di ogni dimostrazione; inoltre le stesse affermazioni in merito di Corallo e dell'On. Laboccetta risultano essere state contraddittorie e solo a posteriori ricondotte ad un'apparente coerenza con riguardo all'asserita appartenenza mediata per il tramite della Meja Aguirre. Con annotazione del 13.11.2011 la G.d.F. ha comunicato che Meja Aguirre Olga Lucia risulta fiscalmente domiciliata in Italia a Napoli dal 26.5.2010. La stessa, pur non risultando aver mai presentato dichiarazioni fiscali in Italia, risulta aver percepito redditi dalla BPlus Giocolegale Ltd nel corso del 2010 (allegato n.5).

Vi è dunque fondato motivo di ritenere che dati e informazioni, relativi ai rapporti di affari indicati nel decreto di perquisizione ed oggetto della ricerca, possano trovarsi nella memoria del personal computer sottratto.

Per accettare tale fatto occorre dunque procedere ad accertamenti in ordine ai dati contenuti nell'apparecchio de quo, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione degli stessi.

Il computer in questione si trova attualmente in disponibilità dell'On. Laboccetta, destinatario della richiesta di consegna ai sensi dell'art. 248 c.p.p. al fine dell'esecuzione del decreto di sequestro, oggetto della presente richiesta di autorizzazione (allegato n.6).

Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, infatti, *"Sia l'invito ad esibire previsto dall'art. 335 cod proc. pen del 1930 per evitare la perquisizione personale, sia*

*la richiesta di consegna prevista dall'art. 248 cod. proc. pen 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un "sequestro consensuale" ed evitare un sequestro coattivo, devono esser preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Nonostante la denominazione di richieste di esibizione e consegna o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di "sequestro consensuale", si tratta, almeno ai fini della inviolabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che devono esser preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza" (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n. 13484 del 28/10/1999 Ud. dep. 24/11/1999).*

Alla stregua di quanto sopra si chiede alla Camera dei Deputati l'autorizzazione ad eseguire il decreto di sequestro del personal computer prelevato dall'On. Laboccetta nel corso della perquisizione dell'appartamento sito in Roma, Piazza di Spagna 66, previa richiesta di consegna dell'apparecchio.

Si allega:

- 1) copia del decreto di perquisizione dell'appartamento sito in Roma, Piazza di Spagna 66, risultante nella disponibilità di Francesco Corallo;
- 2) copia del verbale di perquisizione e sequestro in data 10 novembre 2011 nei confronti di Corallo Francesco con relativi allegati;
- 3) copia di tre annotazioni di polizia giudiziaria G.d.F. – N.P.Tributaria di Milano in data 20.11.2011 con relativo allegato;
- 4) copia Nota del Ministero degli Affari Esteri del 15.11.2011 con lettera di trasmissione della G.d.F. – N.P.T. di Milano;
- 5) copia annotazione di p.g. G.d.F.- N.P.T. di Milano del 13.11.2011;
- 6) copia del decreto di sequestro del personal computer

Milano, 21 novembre 2011

IL PUBBLICO MINISTERO  
Roberto Pellicano – Mauro Clerici